

## BONUS FAMIGLIA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Per fronteggiare la situazione di crisi internazionale e favorire il potere d'acquisto delle famiglie, con il DL 28.11.2008, n. 185 convertito con modificazioni in legge 28.01.2009, n. 2 il Governo ha introdotto un bonus straordinario in favore di famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti.

Tale beneficio economico consiste in un importo determinato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e all'ammontare del reddito complessivo.

### SOGGETTI INTERESSATI:

Il bonus potrà essere richiesto da cittadini residenti componenti di nuclei familiari a basso reddito.

Il nucleo familiare è costituito dal richiedente il beneficio, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

I redditi del nucleo familiare devono rientrare nelle seguenti categorie:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- redditi assimilati a quello di lavoro dipendente;
- redditi conseguiti per attività commerciali o di lavoro autonomo, occasionale se percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro;
- redditi agrari posseduti da imprenditori agricoli titolari di partita Iva.

Non possono usufruire del beneficio i nuclei familiari che comprendono soggetti titolari di partita Iva e/o titolari di redditi di capitale.

Il reddito complessivo familiare è rappresentato dalla somma dei redditi complessivi di ciascun componente del nucleo familiare, che si ribadisce, risulta essere costituito dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, dai figli e dagli altri familiari fiscalmente a carico.

### EROGAZIONE

Il bonus straordinario per le famiglie è attribuito ad uno dei componenti del nucleo familiare e può essere erogato dai sostituti d'imposta, rappresentati da datori di lavoro o enti pensionistici, ovvero direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta, che costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dichiarante autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del bonus.

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Il richiedente potrà, a sua discrezione, presentare la richiesta con riferimento ai redditi e ai componenti del nucleo familiare nel periodo d'imposta 2007 ovvero ai redditi e ai componenti del nucleo familiare nel periodo d'imposta 2008.

### Presentazione dell'istanza al sostituto d'imposta

Nel caso di richiesta presentata al sostituto d'imposta questi dovrà rispettare i seguenti adempimenti:

| ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA  | REDDITI 2007                | REDDITI 2008                 |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Presentazione istanze da parte dei dipendenti o pensionati (anche tramite soggetti intermediari abilitati) | Entro il 28 febbraio 2009   | Entro il 31 marzo 2009       |
| Pagamento del bonus da parte di sostituti d'imposta datori di lavoro                                       | Entro il 31 marzo 2009      | Entro il mese di aprile 2009 |
| Pagamento del bonus da parte di enti pensionistici   | Entro il mese di marzo 2009 | Entro il mese di maggio 2009 |
| Trasmissione delle richieste ricevute all'Agenzia delle Entrate  | Entro il 30 aprile 2009     | Entro il 30 giugno 2009      |

Vito SARACINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

I sostituti d'imposta dovranno erogare il beneficio secondo l'ordine di presentazione delle richieste. E' opportuno dunque che il datore di lavoro protocolli e annoti la data di presentazione sulla domanda, rilasciandone ricevuta al lavoratore per evitare eventuali contestazioni.

Poiché il beneficio erogato è anticipato dal datore di lavoro, quest'ultimo potrà recuperarlo attraverso l'istituto della compensazione orizzontale a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione.

**Presentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate**

Il beneficiario potrà, a sua discrezione, richiedere l'erogazione del bonus anziché al sostituto d'imposta, all'Agenzia delle Entrate. Tale scelta può essere motivata dalla indisponibilità da parte del sostituto alla erogazione in quanto incapiente con i debiti tributari da compensare con l'importo dello stesso bonus.

| <b>ADEMPIMENTI QUANDO IL BENEFICIO NON È EROGATO DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA</b> | <b>REDDITI 2007</b>     | <b>REDDITI 2008</b>                              |
|--|-------------------------|--|
| Presentazione istanze (anche tramite soggetti intermediari abilitati)        | Entro il 30 aprile 2009 | Entro il termine della dichiarazione dei redditi |

Le istanze potranno essere presentate anche tramite soggetti intermediari abilitati.

I sostituti d'imposta e gli intermediari che hanno ricevuto la richiesta sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

**IMPORTI DEL BENEFICIO ECONOMICO**

Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati:

- euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione e unici componenti del nucleo familiare, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro quindicimila.
- euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, il cui reddito complessivo non sia superiore a euro diciassettemila;
- euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a euro diciassettemila;
- euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a euro ventimila;
- euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a euro ventimila;
- euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, il cui reddito complessivo familiare non sia superiore a euro ventidue mila;
- euro mille nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente portatore di handicap, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a euro trentacinquemila.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it